

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

☒ Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 16/11/2011Nr. Prot. 20865

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NELL'EDIFICIO
AMARCORD - PROVVEDIMENTI INERENTI.

Nr. Progr. **164**
Data **08/11/2011**
Seduta NR. **44**
Titolo **4**
Classe **9**
Sottoclasse **1**

L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	PRESIDENTE	S
SANTAGADA GIULIO	ASSESSORE	N
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
LAZZARI MASSIMILIANO	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

SANTAGADA GIULIO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NELL'EDIFICIO AMARCORD - PROVVEDIMENTI INERENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale anche attraverso l'assegnazione di spazi all'interno di immobili di proprietà destinati a "Sede di Volontariato";
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 25.10.2011, esecutiva, si ridefinivano gli spazi destinati a "Sede del Volontariato" nell'edificio "Amarcord" sito in Via Suor Orsola Donati n. 86 a Castelletto di Anzola dell'Emilia e si determinavano i costi di gestione da attribuire agli utilizzatori degli spazi assegnabili;

Considerato che:

- l'edificio oggetto di ristrutturazioni concluse solo di recente, era già sede di Associazioni di Volontariato, partners dell'Amministrazione in numerose iniziative culturali, locali;
- le stesse Associazioni hanno continuato, in attesa del completamento della riorganizzazione dell'edificio a svolgere le proprie attività al suo interno, alle medesime condizioni meglio specificate nelle concessioni sottoscritte e depositate agli atti;
- l'Associazione Funamboli ha comunicato il trasferimento della propria sede presso il Comune di Calderara di Reno con e-mail del 10.01.2011 Prot. n. 230;

Dato atto che le Associazioni Fossalta - Associazione Bolognese Wargame e Teatrindipendenti, regolarmente iscritte all'Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente hanno manifestato la volontà di mantenere all'interno di Amarcord la propria sede;

Richiamato il vigente Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà Comunale – Capo II, concessione in uso a tempo determinato;

Rilevata l'opportunità, in considerazione dell'impegno profuso dalle succitate Associazioni, di definire uno schema di concessione che disciplini gli impegni reciproci, anche al fine di un abbattimento dei costi di gestione degli spazi, da attribuire agli assegnatari degli stessi;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di assegnare gli spazi siti nell'edificio Amarcord, in Via Suor Orsola Donati n. 86 a Castelletto di Anzola dell'Emilia, meglio definiti nelle allegate planimetrie nel modo seguente:
 - **Associazione Fossalta – Associazione Bolognese Wargame - locale "B"** sito al primo piano dell'Edificio Amarcord, con uso dei relativi servizi;

- **Associazione Culturale Teatrindipendenti** - locale "C" sito al primo piano dell'Edificio Amarcord, con uso dei relativi servizi e locali "E" ed "F" siti nel sotterraneo del medesimo edificio, da utilizzarsi solo ed esclusivamente a magazzino e deposito materiali;
- 2) Di approvare gli schemi di concessione che disciplinano gli impegni reciproci;
 - 3) Di fissare al 31.12.2014 la scadenza delle concessioni di che trattasi;
 - 4) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la sottoscrizione dei suddetti disciplinari di concessione e la predisposizione degli atti conseguenti;
- Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO
ALL' ASSOCIAZIONE FOSSALTA – ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
WARGAME - DEL LOCALE SITO IN VIA SUOR ORSOLA DONATI
N° 86 - CASTELLETTO DI ANZOLA DELL'EMILIA

L'anno _____, addì _____ del mese di _____
in _____
presso _____

TRA

il Comune di Anzola dell'Emilia, C.F.: 80062710373, rappresentato dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona, Dr.ssa MARINA BUSI, nata a Bologna (BO) il 17.04.1964, giusta deliberazione di G.C. n. _____ del _____, esecutiva

E

L'Associazione FOSSALTA – ASSOCIAZIONE BOLOGNESE WARGAME, Cod. Fisc. 91181310375 con sede legale in Bologna, Via Silvagni n.11, iscritta nell'anno 2003 all'albo delle libere forme associative del Comune di Anzola dell'Emilia alla sezione B, rappresentata dal Sig. Frascari Andrea in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO CHE

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, avente ad oggetto "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale", detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, per la gestione di attività di promozione sociale;
- questo Comune promuove azioni volte a favorire la partecipazione delle Associazioni locali alla realizzazione di obiettivi tesi al miglioramento della vita dei cittadini;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 00 del 00/00/2011 sono stati ridefiniti gli spazi da destinare a "Sede Volontariato" presso l'edificio denominato Amarcord e stabiliti i costi forfettari annui per l'utilizzo dei medesimi spazi;

SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Natura e oggetto della concessione

In esecuzione del vigente regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2002, e modificato con deliberazione C.C. n. 30 del

31.03.2011, il Comune di Anzola dell'Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in uso a tempo determinato all'Associazione **FOSSALTA – ASSOCIAZIONE BOLOGNESE WARGAME** come sopra rappresentata, il locale contrassegnato con la lettera "B" sito nell'Edificio Amarcord in Via Suor Orsola Donati n. 86 a Castelletto di Anzola dell'Emilia – Ala n° 2, meglio definito nell'allegata planimetria, con uso dei relativi servizi e spazi comuni. La presente concessione amministrativa potrà sempre essere ritirata in forza di apposito provvedimento di decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di apposito provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Non è comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione di immobili

Art. 2

Durata

La presente concessione è valevole per il periodo fino al 31.12.2014. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova concessione.

Art. 3

Destinazione

I locali in oggetto vengono concessi ad uso sede della predetta Associazione, per la realizzazione dei fini statutari, in conformità a quanto previsto dal regolamento come sopra approvato. È vietato al concessionario, sotto pena di decadenza immediata dalla presente concessione, destinare i locali ad uso diverso. Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.

Art. 4

Subconcessione

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'unità oggetto del presente disciplinare senza il permesso scritto del concedente. Il silenzio o l'acquiescenza del concedente all'eventuale mutamento dell'uso, alla cessione o sub-concessione dei locali, avranno valore di mera tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario. La violazione della presente clausola determinerà la decadenza ipso iure della concessione.

Art. 5

Manutenzione e pulizie

Il concessionario si impegna a mantenere il locale oggetto della presente concessione in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione. Il concessionario si impegna a non danneggiare e deteriorare la proprietà e a concordare con le altre Associazioni assegnatarie di locali nel medesimo edificio, forme di regolamentazione per un corretto utilizzo, manutenzione ordinaria e pulizie degli spazi comuni, comunque a carico delle Associazioni utilizzatrici.

Art. 6

Migliorie e innovazioni

I locali vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che il concessionario ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene dovrà essere preventivamente autorizzato dal concedente e rimarrà a beneficio della proprietà; quand'anche autorizzato il concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e spese, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportati.

Art. 7

Rimborso e spese di gestione

Sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla fornitura di acqua, gas e energia elettrica. Non essendo possibile volturare a proprio nome, conservandone l'uso esclusivo, i contratti attualmente in essere, per l'addebito dei relativi costi si terrà conto del riparto annuo, effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il costo del locale oggetto del presente disciplinare per le forniture di cui sopra è stato stimato in € 1600,00 annui, da corrispondersi in un'unica rata annuale o in due rate semestrali, ciascuna dell'importo di € 800,00.

Art.8

Visita

Il concessionario ha sempre facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.

Art.9

Responsabilità ed obblighi

Per le attività svolte all'interno dei locali oggetto della presente concessione l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché igienico-sanitarie, e a munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento delle attività stesse. Nell'utilizzo degli spazi l'associazione è tenuta ad osservare le regole di civile convivenza e attenersi alle norme vigenti in materia di quiete pubblica.

Il concessionario è costituito custode dei locali oggetto del presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi dei propri soci, di terzi, o di altro personale che abbia accesso ai locali.

Per quanto concerne le coperture assicurative inerenti l'immobile si rimanda alle note assicurative allegate al presente disciplinare.

Art. 10

Spese

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la seguente concessione-contratto, nessuna eccettuata ed esclusa.

Art. 11

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 12

Controversie

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa concessione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Comune di
Anzola dell'Emilia
IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)

p. Associazione Fossalta
Associazione Bolognese Wargame
IL PRESIDENTE
(Andrea Frascari)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO
ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI –
DEI LOCALI SITI IN VIA SUOR ORSOLA DONATI
N° 86 - CASTELLETTO DI ANZOLA DELL'EMILIA

L'anno _____, addì _____ del mese di _____
in _____
presso _____

TRA

il Comune di Anzola dell'Emilia, C.F.: 80062710373, rappresentato dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona, Dr.ssa MARINA BUSI, nata a Bologna (BO) il 17.04.1964, giusta deliberazione di G.C. n. _____ del _____, esecutiva

E

L'Associazione Culturale TEATRININDIPENDENTI Cod. Fisc. 02520311206 con sede legale in Anzola dell'Emilia, Via Turrini n. 21, iscritta nell'anno 2006 all'albo delle libere forme associative del Comune di Anzola dell'Emilia alla sezione B, rappresentata dal Sig. Mantani Maurizio in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO CHE

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, avente ad oggetto "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale", detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, per la gestione di attività di promozione sociale;
- questo Comune promuove azioni volte a favorire la partecipazione delle Associazioni locali alla realizzazione di obiettivi tesi al miglioramento della vita dei cittadini;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 00 del 00/00/2011 sono stati ridefiniti gli spazi da destinare a "Sede Volontariato" presso l'edificio denominato Amarcord e stabiliti i costi forfettari annui per l'utilizzo dei medesimi spazi;

SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Natura e oggetto della concessione

In esecuzione del vigente regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2002, e modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 31.03.2011, il Comune di Anzola dell'Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in uso a tempo determinato all'Associazione **Culturale TEATRININDIPENDENTI** come sopra rappresentata, il locale "C" sito al primo piano – Ala n° 2 e i locali "E" ed "F" siti al piano sotterraneo, nell'Edificio Amarcord in Via Suor Orsola Donati n. 86 a Castelletto di Anzola dell'Emilia, meglio definiti nelle allegate planimetria, con uso dei relativi servizi e spazi comuni.

La presente concessione amministrativa potrà sempre essere ritirata in forza di apposito provvedimento di decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di apposito provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Non è comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione di immobili

Art. 2

Durata

La presente concessione è valevole per il periodo fino al 31.12.2014.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova concessione.

Art. 3

Destinazione

I locali in oggetto vengono concessi ad uso sede della predetta Associazione, per la realizzazione dei fini statutari, in conformità a quanto previsto dal regolamento come sopra approvato.

È vietato al concessionario, sotto pena di decadenza immediata dalla presente concessione, destinare i locali ad uso diverso.

Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.

Art. 4

Subconcessione

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'unità oggetto del presente disciplinare senza il permesso scritto del concedente.

Il silenzio o l'acquiescenza del concedente all'eventuale mutamento dell'uso, alla cessione o sub-concessione dei locali, avranno valore di mera tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario. La violazione della presente clausola determinerà la decadenza ipso iure della concessione.

Art. 5

Manutenzione e pulizie

Il concessionario si impegna a mantenere il locale oggetto della presente concessione in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione.

Il concessionario si impegna a non danneggiare e deteriorare la proprietà e a concordare con le altre Associazioni assegnatarie di locali nel medesimo edificio, forme di regolamentazione per un

corretto utilizzo, manutenzione ordinaria e pulizie degli spazi comuni, comunque a carico delle Associazioni utilizzatrici.

Art. 6

Migliorie e innovazioni

I locali vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che il concessionario ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene dovrà essere preventivamente autorizzato dal concedente e rimarrà a beneficio della proprietà; quand'anche autorizzato il concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e spese, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportati.

Art. 7

Rimborso e spese di gestione

Sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla fornitura di acqua, gas e energia elettrica. Non essendo possibile volturare a proprio nome, conservandone l'uso esclusivo, i contratti attualmente in essere, per l'addebito dei relativi costi si terrà conto del riparto annuo, effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il costo complessivo per le forniture di cui sopra, relative ai locali oggetto della presente concessione, è stato stimato in € 3000,00 annui. Ai sensi dell'art. 6 c. 3 del vigente Regolamento tale somma verrà corrisposta dall'Associazione concessionaria mediante prestazioni gratuite effettuate a favore dell'Amministrazione, come di seguito indicate:

-n. 4 iniziative annue (spettacoli, corsi, laboratori ecc...) da realizzarsi in ambito culturale, del tempo libero e delle politiche giovanili, in accordo con gli assessorati competenti.

Art.8

Visita

Il concessionario ha sempre facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.

Art.9

Responsabilità ed obblighi

Per le attività svolte all'interno dei locali oggetto della presente concessione l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché igienico-sanitarie, e a munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento delle attività stesse. Nell'utilizzo degli spazi l'associazione è tenuta ad osservare le regole di civile convivenza e attenersi alle norme vigenti in materia di quiete pubblica.

Il concessionario è costituito custode dei locali oggetto del presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi dei propri soci, di terzi, o di altro personale che abbia accesso ai locali.

Per quanto concerne le coperture assicurative inerenti l'immobile si rimanda alle note assicurative allegate al presente disciplinare.

Art. 10

Spese

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la seguente concessione-contratto, nessuna eccettuata ed esclusa.

Art. 11

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 12

Controversie

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa concessione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Comune di
Anzola dell'Emilia
IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)

p. Associazione Culturale
Teatrinindipendenti
IL PRESIDENTE
(Maurizio Mantani)

Note Assicurative inerenti l'immobile dato un uso ad Associazioni e privati

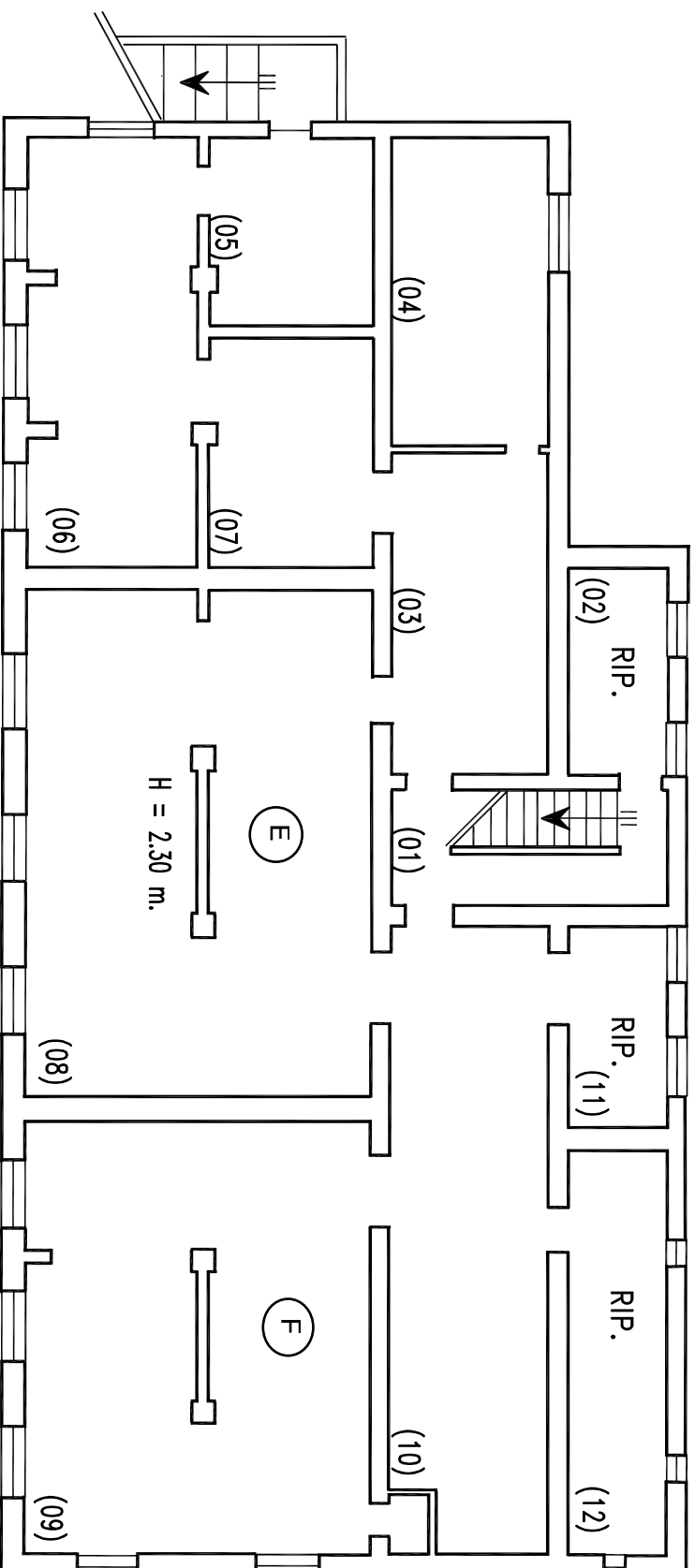
Polizza Incendio

- a) Il fabbricato (sala) in questione, di proprietà del Comune, ceduto in locazione, trova adeguata copertura per tutti i danni diretti (incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici, eventi atmosferici, terremoto, ecc..) nella polizza Incendio che il Comune ha in corso con Uniqua Protezione;
- b) Il contratto prevede l'espressa "rinuncia alla rivalsa" da parte della Compagnia nei confronti *delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere, nonché degli utenti e di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, qualora siano responsabili di un danno arrecato all'immobile*; **la rinuncia alla rivalsa non opera nel caso in cui l'Assicurato (Comune) eserciti l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili del danno ed in caso di comportamenti dolosi.**

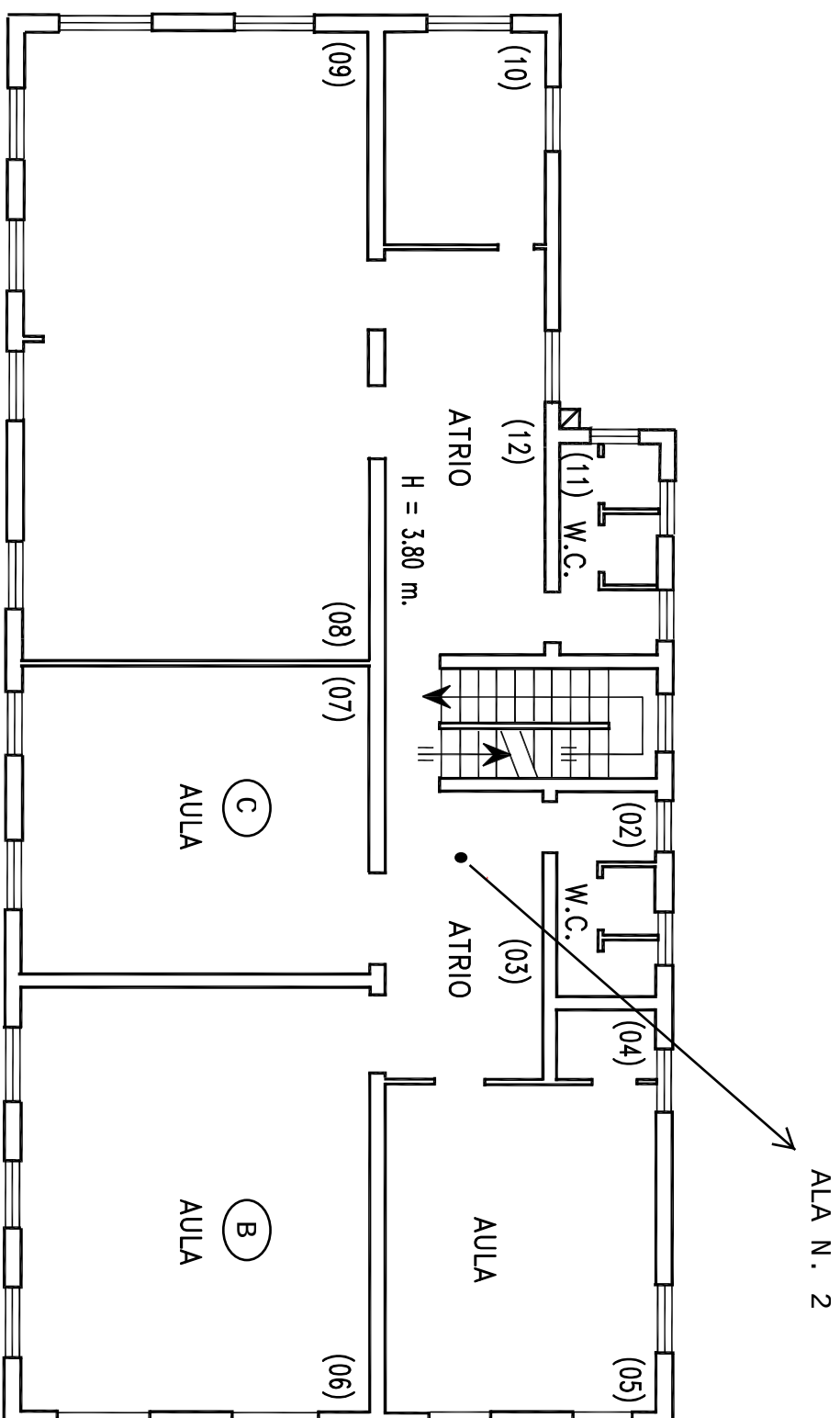
Pertanto, in virtù di quanto indicato al punto precedente, non occorre che i soggetti (Associazione e privati) sottoscrivano un contratto a copertura del rischio incendio e garanzie accessorie a tutela della porzione di fabbricato.

Polizza RCT/O

- c) la responsabilità civile verso terzi derivante al Comune ai sensi di Legge, in qualità di proprietario dell'immobile, per un danno provocato a terzi, è assicurata dalla vigente polizza RCT/O, in corso con la Compagnia Unipol;
- viceversa, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi derivante al conduttore (Associazione e privati) per i rischi connessi alla gestione dell'immobile ed a tutte le attività in esso svolte, poiché trattasi di soggetti differenti dal Comune, dotati di una propria natura giuridica e quindi una propria responsabilità, è opportuno che questi siano dotati di idonee e valide coperture di RCT.



PIANO SEMINTERRATO



PIANO PRIMO

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **164** del **08/11/2011**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

**CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NELL'EDIFICIO AMARCORD -
PROVVEDIMENTI INERENTI.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 08/11/2011 F.to BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 164 DEL 08/11/2011

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CICCIA ANNA ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **16/11/2011** al **01/12/2011** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 16/11/2011

L' OPERATORE AMMINISTRATIVO

F.to LAMBERTINI PAOLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 16/11/2011

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI
GENERALI/ISTITUZIONALI

BULDRINI DANIELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione, NON è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'Art. 127, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il **26/11/2011**, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CICCIA ANNA ROSA